



Comune di Volpiano
Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 26.5.1987
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 14.3.1989
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 238 del 30.10.1990

Titolo I

Del servizio di Polizia Rurale

Art. 1

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse dell'agricoltura e per la salvaguardia degli interessi pubblici, in rapporto all'esercizio di alcune attività agricole e rurali.

(La Corte Costituzionale con sentenza in data 5.7.68 pubblicata sulla G.U. n. 170 del 6.7.1968 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 225 e 232 del Codice di Procedura Civile nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter, quater del Codice di Procedura Penale).

Art. 2

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Corpo dei Vigili Urbani e a tutti gli ufficiali ed agenti contemplati dall'art. 221 del Codice di Procedura Penale.

Art 2 bis

Il servizio di Polizia Rurale potrà essere effettuato anche da eventuali agenti alle dipendenze del Comune nel caso che il Consiglio Comunale deliberi di costituire un Corpo di Vigilanza con Agenti, anche volontari, a ciò destinati.

Art. 3

Nel procedere alle operazioni di Polizia Giudiziaria, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di cui alla Legge 18 giugno 1955, n. 517 e successive. Le operazioni di perquisizioni in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di Polizia Giudiziaria.

All'infuori dei casi di flagrante reato, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria non possono penetrare in locali privati ed abitazioni senza essere muniti di mandato scritto, rilasciato dall'Autorità Giudiziaria, a norma di legge.

Art. 4

Al Sindaco, oltre ai poteri che ai sensi degli artt. 54 e 55 della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383 gli sono demandati per la tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere, nei casi di urgenza, ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi dell'art. 76 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, dell'art. 378 della Legge stessa, nonché dell'art. 3, comma 3°, del Codice della Strada di cui al T.U. 15 giugno 1959 n. 393.

Titolo II

Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali

Capo I

Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale

Art. 5

È proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

Art. 6

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti, nonché le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Art. 7

Il proprietario, in casi speciali, estende in iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui propri fondi, affinché chi fruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Rurale; solo nel caso che il proprietario consenzialmente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

Art. 8

Il diritto di passaggio per i fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario; non si dovrà, cioè, deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito, né si potrà, infine, ingombrare comunque il passaggio.

Art. 9

È vietato il passaggio sui terreni comunali senza uno scopo plausibile. Comunque chi avesse il diritto o il permesso di attraversare i terreni comunali è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate dagli articoli precedenti.

Art. 10

È proibita la sosta sulle strade comunali con i veicoli carichi in modo da impedire od ostacolare il transito ad altri veicoli.

Capo II

Del danno e dei pericoli di danno che possono derivare dall'esercizio di talune operazioni agricole

Art. 11

Con richiamo all'art. 703 del Codice Penale, all'art. 59 del T.U. delle Leggi di P.S., non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc., senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili; comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

Art. 12

È proibito innaffiare per aspersione gli ortaggi con pozzo nero, col colaticcio, od acque luride od inquinate.

Art. 13

Chiunque acquista bestiame vivo proveniente da altri Comuni deve esibire a richiesta dell'autorità sanitaria locale e per essa dai Vigili Urbani, l'apposito certificato sanitario di risanamento di cui alle vigenti leggi.

Art. 14

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, chi dovesse raccogliere sciame dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture ed alle piante. Per la cattura degli sciami vedere il successivo art. 24.

Art. 15

È vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. È pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco.

Art. 16

È vietato tenere stillicidi o costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento locale di Igiene e Sanità.

La costruzione e manutenzione delle concimaie è disciplinata dagli artt. 233 - 241 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dal Decreto 31 maggio 1932 e successive modificazioni. Lo scarico del liquame dovrà essere effettuato nell'impianto di depurazione comunale all'uopo predisposto, qualora non venisse utilizzato a scopo di concime, comunque sempre nel rispetto dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 17

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purché sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. È vietato qualunque operazione di carico o scarico di letame su strade pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio nel centro abitato; è altresì vietata la sosta nel centro abitato dei carri durante tale trasporto. È d'obbligo l'interramento, in giornata, del letame suino ed avicolo.

Lo spurgo dei pozzi neri e dei depuratori privati o fosse biologiche ed il trasporto del cessino dovrà avvenire con gli appositi mezzi a tenuta stagna onde evitare spandimenti di odore e liquami durante il tragitto.

Per pozzo nero si intende solamente il bottino o cessino, serbatoio interrato ed a tenuta per raccogliere i liquami di scolo delle latrine.

Art. 18

Chiunque con il passaggio dei mezzi particolarmente pesanti rechi nocumento alla sede stradale, ai ponti o ad altre strutture inerenti il piano viabile delle strade comunali, vicinali, è tenuto al risarcimento dei danni arrecati.

È altresì vietato condurre a strascico sulle strade sopraccitate legnami di qualsiasi sorta o dimensione o altri materiali che possano danneggiare il buono stato del piano viabile.

È infine vietato transitare su dette strade con carichi sistemati in modo precario o eccedenti i limiti consentiti dalle norme del Codice della Strada.

Il carico dovrà essere sistemato in modo da evitare anche la sola parziale caduta durante il tragitto.

Art. 19

È fatto divieto di scarico di immondizie lungo le vie di comunicazione sia pubbliche che private, nei terreni sia comunali che privati, ad eccezione dei luoghi adibiti a pubblica discarica e segnalati dagli appositi cartelli.

Art. 20

È fatto divieto di scarico di macerie e di altri materiali solidi sulle vie di comunicazione, pubbliche e private, nei terreni sia comunali che privati, e nei canali irrigui e di scolo, ad eccezione dei luoghi adibiti a discarica di detti materiali e segnalati da appositi cartelli.

Le macerie potranno essere utilizzate, con opportuna autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per assestare i fondi stradali particolarmente danneggiati.

Art. 21

I frontisti delle strade soggette a pubblico passaggio non possono, arando i loro terreni, danneggiare le strade stesse. È d'obbligo, in sede di aratura, di non andare sulle strade e di farsi le capezzagne.

I proprietari e gli utenti di canali esistenti lateralmente od in contatto con le strade comunali sono tenuti ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime; qualora peraltro vengano a trovarsi nell'impossibilità, per cause a loro non ascrivibili, di ottemperare a tale obbligo, dovranno darne avviso all'autorità comunale per eventuali provvedimenti. Lo scolo delle acque lateralmente alle strade deve essere regolato in modo che non derivi danno alle medesime.

Capo III

Dell'appropriazione indebita dei prodotti

Art. 22

Con richiamo all'art. 626 n. 3 del Codice Penale è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Art. 23

I frutti caduti dalle piante, anche se essi sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Art. 24

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile gli sciame scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciame non li abbia inseguiti entro due giorni od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Art. 25

I bealari sorvegliano altresì la regolare distribuzione delle acque di irrigazione e denunceranno chi abusivamente devierà solo in parte o tutta l'acqua dei fondi altrui e faranno rigorosamente rispettare i turni di irrigazione.

Art. 26

È proibito in linea di massima, raccogliere funghi sui fondi altrui senza il consenso scritto del conduttore del fondo. Questi, qualora intenda beneficiare della predetta norma, deve confermare il divieto mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di un cartello richiamante la presente disposizione.

[È comunque vietata la raccolta dei funghi con l'ausilio di qualsiasi attrezzo.](#)

Art. 27

Agli agenti di Polizia Municipale compete la sorveglianza sull'osservanza delle norme specifiche riguardanti la raccolta dei prodotti agricoli, con speciale riferimento alle normative antinfortunistiche vigenti ed a loro compete l'allontanamento di eventuali estranei alle operazioni di raccolta in corso.

È altresì di competenza dei suddetti agenti la sorveglianza sull'osservanza delle norme della Legge Regionale n. 68, del 6.11.1978 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale".

Titolo III

Norme relative al pascolo

Capo I

Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali

Art. 28

Nessuno può condurre animali, tanto propri che altrui, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca e stagione dell'anno, senza essere munito di licenza scritta dal conduttore del fondo. La licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti a far rispettare il presente regolamento. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto non occorre la licenza per iscritto. (art. 636 del Codice Penale).

Art. 29

È vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente alla osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali. Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati vincolati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

Art. 30

Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile, all'art. 672 del Codice Penale è vietato di lasciare bestie al pascolo, sia sui fondi comunali come sui fondi privati, senza il necessario numero di custodi adulti e idonei, almeno uno ogni 20 capi di bestiame grosso o frazione di 20 e uno ogni 50 di bestiame piccolo o frazione di 50. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere così in pericolo le persone.

È proibito, altresì, affidare in custodia a persone di età inferiore ai 14 anni, animali inviati al pascolo in siti aperti o comunque non difesi, salvo che si tratti di capre o pecore in gruppi non superiori a 4.

Art. 31

È vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, sia pubbliche che private e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e torrenti.

Art. 32

È vietato il pascolo durante le ore notturne (un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba) nei fondi che non siano interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare danni che, per lo sbancamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 33

Il pascolo caprino ed ovino nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale potrà esclusivamente esercitarsi in conformità degli elenchi compilati dall'autorità forestale e approvati dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, e perciò le persone che abitano o risiedono nel Comune e che intendono fare uso del pascolo nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale, non potranno tenere pecore o capre, senza prima averne fatta denuncia all'Autorità Comunale.

Occorrerà inoltre sapere in anticipo ove avverrà il passaggio del pascolo per avvertire i proprietari dei fondi interessati.

Capo II

Del bestiame trovato incustodito

Art. 34

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva la adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Capo III

Del transito e soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale

Art. 35

I pastori e caprai dovranno, per tutto il tempo del pascolo, rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso e dovranno pernottare possibilmente nei locali colonici annessi.

Art. 36

Il Sindaco, avuta segnalazione della presenza di mandria, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere da quei pastori o caprai che intendessero far pascolare capre o pecore in fondi che non siano di loro proprietà nel territorio di questo Comune, un congruo importo da depositare nella cassa comunale quale cauzione per eventuali penalità.

Art. 37

Chiunque transiti nel territorio comunale, con bestiame, non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze, né deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame, che dovrà diligentemente custodire per prevenire danni.

Anche per il transito nelle campagne e strade esterne le mandrie dovranno essere convenientemente custodite.

Art. 38

I proprietari e conduttori di mandrie o di greggi, ancorché provenienti da altri Comuni, che con la loro condotta si rendono pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno segnalati all'autorità di P.S. per la eventuale adozione di provvedimenti di cui alla Legge 27.12.1856 n. 1423.

È richiesto il certificato sanitario per gli animali in transito sul territorio Comunale o per lo stazionamento degli stessi per l'esercizio del pascolo.

Art. 39

Coloro che, nel Comune, concedono ricetto a greggi o mandrie provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

Art. 40

I proprietari del fondo, l'affittuario, i pastori, i caprai ed i margari entro 24 ore dal loro arrivo nel Comune devono denunciare all'Ufficio Comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo, il personale che hanno alle loro dipendenze e l'indicazione della specie e del numero degli animali che posseggono con relativa documentazione sanitaria.

Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore all'Ufficio Comunale.

Art. 41

Le mandrie e le greggi devono essere segnalate a distanza con il suono di una campanella e di notte devono essere preceduti e seguiti da personale munito di un fanale acceso e visibile a distanza.

Durante la transumanza le stesse dovranno essere accudite da un addetto ogni 20 capi con un minimo di 3 addetti per mandria.

Titolo IV

Capo I

Della protezione degli animali utili all'agricoltura, degli animali selvatici e dei pesci

Art. 42

Con richiamo alle leggi vigenti è vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura. Solo nel caso che essi si rendessero molesti a qualche coltura specifica saranno possibili gli interventi previsti dagli organi competenti in materia. Al fine di salvaguardare l'ambiente ecologico esistente è vietata altresì la raccolta e la distruzione di animali che rientrano nelle specie protette e tutelate da particolari disposizioni di legge.

Art. 43

È vietata la cattura di qualsiasi specie di selvaggina da nido, anche a scopo di allevamento, senza speciale permesso dell'autorità competente.

È pure vietato disturbare in qualsiasi modo la loro moltiplicazione.

Titolo V

Piantamento - tagli alberi e siepi

Art. 44 A

Per il piantamento degli alberi, delle viti e siepi sul confine di ogni proprietà o per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli artt. 892 e 896 del Codice Civile.

Le distanze che si devono rispettare per i piantamenti di qualsiasi tipo di albero sono:

- Mt. 5 dalla ripa adiacente a canali, bealere e rogge etc., al fine di agevolare le operazioni di spurgo meccanico dei fossi. Pertanto debbono essere abbattuti gli alberi sia di alto che di basso fusto, nonché le siepi e gli arbusti di qualsiasi genere che insistessero entro i mt. 5 del fosso o canale. Tale spazio di rispetto deve sempre rimanere spoglio, a cura del proprietario del terreno, da colture arboree e siepi o terreni di riporto.
- Mt. 3 dal ciglio adiacente a strada comunale o aperta a pubblico transito o di accesso a qualunque proprietà.

Art. 44 B

Per i piantamenti degli alberi situati a confine di abitazioni, di terreni coltivati, prati e campi, anche se divisi da strade, canali o fossi, fatte salve le distanze di cui all'art. 44 A, devono osservarsi le seguenti distanze dai confini:

- Mt. 11 per i piantamenti dei pioppi, di cui si dovrà dare comunicazione al Comune per la verifica delle distanze, all'atto dell'attuazione, i pioppi dovranno essere abbattuti entro 12 anni dal piantamento e negli 11 mt. di rispetto non si potrà piantare nessun tipo di albero.

Le stesse distanze valgono per gli alberi ad alto fusto (noci - castagni - querce - pini - cipressi - olmi - platani e similari) aventi le caratteristiche delle piantagioni dei pioppi e quando raggiungano i mt. 3 di altezza.

In caso di alberi ad alto fusto non aventi le caratteristiche di piantagioni o di filari, valgono le distanze previste dal Codice Civile di mt. 3.

Art. 44 C

Nel caso di terreni soggetti a disboscamento vengono considerati terreni coltivabili dal momento in cui il proprietario inizia le operazioni di sradicamento delle ceppaie.

Gli alberi non a regolare distanza dal terreno divenuto seminativo dovranno essere portati, entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del presente regolamento di Polizia Rurale, alla distanza di mt. 3.

Le piante ad alto fusto aventi le caratteristiche di cui all'art. 44 B dovranno essere portate alla distanza degli 11 mt. prescritti, entro 10 anni dal disboscamento.

Le piantagioni di non alto fusto o cedue vanno tagliate alla loro maturazione e comunque non oltre gli anni 10 dal loro impiantamento.

Qualora abbiano più di 10 anni di età, siano esse da frutto che per produzione legnosa, siano nate spontaneamente che piantate, si deve provvedere al loro taglio entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del presente regolamento di Polizia Rurale.

Art. 44 D

Per le colture agricole piccole (orti) è vietato costruire recinzioni e fabbricati, anche di legno, senza permesso comunale.

Per le siepi e le piante devono essere rispettate le distanze previste dal Codice Civile, salvo quanto disposto dagli artt. 44 A - 44 B - 44 C.

Art. 45

I proprietari di terreni boschivi o lasciati incolti, ovvero di qualsiasi tipo di terreno confinante con strade comunali o aperte al pubblico transito, dovranno mantenere una fascia di mt. 3 dal ciglio stradale costantemente sgombra da piante, e di mt. 5 da fossi, bealere e rogge, secondo quanto prescritto dall'art. 44 A; dovranno inoltre evitare che rovi, rami ed erbacce danneggino o progressivamente invadano la vicina proprietà o la sede stradale, provvedendo alla loro costante e sollecita rimozione e pulizia.

Art. 46

Per quanto concerne gli artt. 44 A - 44 B - 44 C - 44 D e 45 il termine utile per non incorrere nelle sanzioni previste è di anni uno, a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del presente regolamento di Polizia Rurale.

Il proprietario del terreno che intende richiedere al confinante il progressivo allontanamento delle piante, dovrà comunicarlo per iscritto all'interessato e per conoscenza al Comune, trattenendone una copia protocollata dal Comune stesso.

Qualora entro il termine previsto il proprietario interessato non abbia provveduto alla rimozione delle piante e/o siepi, così come ad effettuare la prescritta opera di pulizia di erbacce, rovi e rami sul ciglio delle strade, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente addebitandogli le relative spese, oltre a contravvenzionarlo.

Se l'Amministrazione non avesse la possibilità di procedere all'abbattimento degli alberi ed estirpare le siepi nell'area di rispetto di cui all'art. 44 A, e ciò per causa del proprietario, può, a suo insindacabile giudizio, provvedere a far compiere lo spurgo dei fossi manualmente da imprese addette o con proprio personale, addebitandogli le relative spese e contravvenzionandolo.

Art. 47

Il proprietario che all'entrata in vigore del presente regolamento abbia in atto colture arboree a distanze minori da quelle in esso previste, da fossi madri e canali irrigatori di cui sopra, in conformità alle norme dettate dal precedente regolamento di Polizia Rurale, può mantenerle fino alla loro maturazione a condizione che, ove lo spurgo, a insindacabile discrezione dell'Amministrazione Comunale, non possa essere eseguito con i normali mezzi a

disposizione, provveda egli stesso a suo totale carico, secondo i modi e i criteri idonei, per i termini previsti per il completamento dell'operazione di spurgo.
In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvederà direttamente come sopra, nulla dovendo come risarcimento per eventuali danneggiamenti alle colture agricole in atto.

Art. 48

Qualora, in caso di calamità o cause naturali, alberi caduti o in posizione pericolosa vengano ad intralciare il normale deflusso delle acque dei corsi irrigui od a ostruire l'area di rispetto dei fossi e/o canali delle strade su proprietà contigue, il proprietario di detti alberi deve provvedere entro 15 gg. alla rimozione degli stessi.

In caso di intralcio a strade comunali o aperte al pubblico transito si dovrà provvedere alla rimozione degli stessi nel più breve tempo possibile e comunque entro le 48 ore.

Titolo VI

Norme relative alla protezione delle piante

Capo I

Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall'uomo

Art. 49

È proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.

Art. 50

Con richiamo alla Legge Forestale di cui al R.D. 30.12.1923 n. 3267 e relativo R.D. 16.5.1926 n. 1126 ed alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché all'art. 635 del Codice Penale, gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliarle, sventarle, scortecciarle, diramarle, strapparle ecc.

Art. 51

È vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti ecc. come galline, cani, ecc.

Capo II

Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante

Art. 52

Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con il Commissario Provinciale per le Malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni, nonché in conformità alle norme del regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Egualemente quando l'infestazione di cui sopra colpisce un bosco, il proprietario dello stesso è obbligato a darne tempestivamente comunicazione al Sindaco che, a sua volta, ne informerà l'Autorità Forestale. Gli interessati dovranno inoltre osservare le norme al riguardo stabilite dalle prescrizioni di massima.

Art. 53

Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le Malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico e all'Autorità Forestale, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati, a norma dell'art. 56 del presente regolamento.

Art. 54

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli, gli stocchi e i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti, entro il 15 di aprile di ogni anno salva diversa ordinanza del Sindaco.

Art. 55

È fatto obbligo agli agricoltori di concorrere alla distruzione dei topi campagnoli, dei maggiolini, delle talpe, della processionaria del piano e di tutti quei parassiti dei campi e dei boschi contro i quali le autorità ritenessero opportuno di ingaggiare la lotta collettiva con pubblico bando.

Art. 56

Gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che in seguito al pubblico bando, emanato dalle autorità superiori, per la lotta contro i parassiti, non avessero ottemperato alla lotta, o coloro che, appartenendo a qualche consorzio o società per la difesa collettiva delle piante da qualche speciale parassita, non avessero eseguito i prescritti trattamenti.

Art. 57

È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate, quantunque consentite dalle leggi in vigore, a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possono arrecare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato".

Art. 58

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte esposta all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Titolo VII

Norme sul commercio di alcuni prodotti agrari e silvani

Capo I

Del commercio del latte

Art. 59

Sotto il semplice nome di “latte” si deve porre in commercio esclusivamente latte di vacca. Altro latte può essere venduto dichiarando espressamente da quale specie di animale proviene. Comunque anche i piccoli produttori che forniscono direttamente il latte ai consumatori devono avere la massima pulizia nella mungitura, nella conservazione e nel trasporto del latte. Devono usare recipienti di acciaio inox, di vetro o di alluminio, muniti di coperchio, lavati a perfezione ed esclusivamente adibiti per il latte.

Art. 60

Per la protezione e la vendita in grande del latte destinato al consumo diretto si osservano le disposizioni contenute nel regolamento approvato con R.D.L. 9.5.1929 n. 994.

Art. 61

Al verificarsi di casi di aborto epizootico all'interno della vaccheria, la vendita ed il conferimento del latte prodotto deve essere sospeso sino alla verifica dello stato di salute degli altri capi da parte del veterinario dell'U.S.S.L. e della successiva autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario.

Analogamente si procederà in caso di verificarsi nella vaccheria di brucellosi e tubercolosi.

Art. 62

La vendita del latte sfuso destinato al consumo diretto è consentita ai produttori, i quali devono ottenere l'autorizzazione del Sindaco.

È fatto divieto ai produttori di acquistare e rivendere latte non prodotto nelle loro vaccherie.

Art. 63

Tutti i recipienti destinati a venire in contatto con il latte debbono essere di ferro stagnato, di vetro, di porcellana, di terracotta o di altro materiale riconosciuto idoneo dall'ufficio di Igiene, a perfetta tenuta, mantenuti sempre nella massima pulizia ed in buono stato di conservazione.

È ammesso anche l'uso di appositi recipienti di cartone e di plastica con speciale dicitura per alimenti.

I recipienti di limitata capacità adibiti al trasporto all'interno del Comune devono essere di ferro stagnato o di acciaio inox ed avere chiusura ermetica, con coperchio munito di cercine di gomma o di altro materiale riconosciuto idoneo dall'ufficio di Igiene.

Capo II

Della raccolta, utilizzazione e commercio delle piante officinali e della protezione della flora alpina

Art. 64

La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo comprese nell'elenco approvato con R.D. 26 maggio 1932, n. 772 è riservata ai raccoglitori muniti della "Carta di autorizzazione" rilasciata dal Sindaco in conformità del disposto dell'art. 2 del R.D. 14 novembre 1931 n. 1793, e limitatamente alla qualità specificate nella "Carta" stessa.

Art. 65

La coltivazione e la preparazione delle piante suddette, sia indigene che esotiche, è riservata agli "erboristi" in possesso dello specifico diploma di cui all'art. 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, rilasciato dalle scuole di erboristeria istituite presso le scuole di farmacia universitarie. Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione anche a coltivare ed a raccogliere piante, ma non comprende la facoltà di vendere al minuto, riservata ai farmacisti. È tuttavia consentita la distillazione delle piante officinali acquistate da "raccoglitori" come il possesso di esse per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, nella quantità stabilita nell'elenco approvato con R.D. 26.5.1932, n. 772.

Dovrà osservarsi ogni altra disposizione contenuta nella legge 6.1.1931, n. 99 e nel regolamento approvato con R.D. 19 novembre 1931, n. 1793, sulla disciplina della coltivazione e commercio delle piante officinali.

Art. 66

Sono da considerarsi piante protette quelle officinali aromatiche e da profumo soggette alle disposizioni della legge 5 gennaio 1931, n. 99 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1932, n. 55) nonché quelle elencate nel Decreto prefettizio 31.12.1960, n. 90855 ed il tubero del ciclamino di cui al successivo Decreto Prefettizio n. 65009 in data 6 agosto 1964.

Tale articolo terrà comunque conto di eventuali aggiornamenti, disposizioni, nuove Leggi Provinciali, Regionali e Statali che modificheranno di volta in volta l'elenco delle specie protette.

Titolo VIII

Norme per l'utilizzazione dei boschi soggetti al vincolo forestale nella provincia

Capo I

Norme particolari per l'esercizio del pascolo

Art. 67

Il pascolo delle capre e degli ovini è soggetto alle speciali prescrizioni di massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo nella Provincia di Torino.

Art. 68

Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali del Comune si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332. In pendenza della emanazione di tale regolamento si osserveranno le norme per la utilizzazione dei boschi e pascoli contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nel

rispettivo regolamento approvato con il R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 e nelle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale emanate per la Provincia.

Capo II

Disposizioni varie

Art. 69

Chi intende procedere al taglio di boschi sia cedui che di coltura, con mezzi propri o affidandone i lavori a ditte o terzi, deve segnalare al Comune l'inizio e la fine di dette operazioni e le strade percorse dai mezzi meccanici per il trasporto del legname, affinché il Comune possa esercitare sorveglianza sullo stato delle strade e infrastrutture agrarie interessate dal transito dei veicoli usati per dette operazioni. I danni arrecati a strade e infrastrutture (ponti, fossi e canali, ecc.) saranno addebitate a chi li avrà prodotti ed in solido ai proprietari dei fondi su cui sono eseguite le operazioni dei tagli dei boschi.

Art. 70

Sono recepite dal presente regolamento le disposizioni stabilite dal T.U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche 25.7.1904 n. 523, riguardanti il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, i seguenti:

- Lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.

Per i rivi, canali e scolatoi pubblici, la stessa proibizione è limitata su piantamenti aderenti alle sponde.

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso dell'ingegnere capo del Genio Civile e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti, a distanza minore di 100 metri dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lett. C) della legge 25 luglio 1904, n. 523.

Titolo IX

Boschi cespugliati e terreni vincolati

Art. 71

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamento in vigore (riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, modificato con R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23, e regolamento per l'applicazione del R.D. anzidetto, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126). Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincolo nella Provincia.

Norme per la prevenzione degli incendi boschivi.

Provvedimenti per la tutela dei castagneti (R.D.L. 18 giugno 1931, n. 973).

Norme sulla tutela ed uso del suolo - Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977.

Titolo X

Norme contro gli incendi nei boschi

Art. 72

L'accensione di fuoco all'aperto è vietata entro il perimetro dei boschi ed alla distanza minore di metri 100 da essi.

Le persone impiegate nei lavori dei boschi e nella custodia di animali, regolarmente immessi al passaggio dei boschi stessi, potranno accendere il fuoco, per uso proprio, negli spazi vuoti previamente ripuliti da foglie, da erbe secche o da altra materia infiammabile, purché il focolare venga riparato dal vento con massi o terra o con fosso tagliafiamma o simili in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille nel bosco circostante, e purché sia ben custodito e completamente spento prima che venga abbandonato. È pure consentito l'abbruciamento delle foglie e dei ricci, nonché l'accensione di detti nei castagneti da frutto, purché nelle giornate senza vento e sotto continua sorveglianza.

Art. 73

È sempre vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una distanza minore di mt. 50 dalle piante, dal 1° luglio al 15 settembre, salvo speciale autorizzazione che potrà rilasciare il Corpo delle Foreste se la stagione e il terreno conservino un sufficiente grado di freschezza da escludere il pericolo di incendi.

Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:

- a) Che intorno alle carbonaie il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle foglie secche, dalle frasche e da ogni altro materiale di facile combustione, per una distanza non minore di metri 5 che potrà essere aumentata fino a metri 10, ogni qualvolta gli agenti forestali lo ravvisassero necessario;
- b) Che i lavori di carbonizzazione siano affidati a persone adulte e pratiche dell'arte, con l'obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, così di giorno come di notte, abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento.

La carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca dell'anno.

Art. 74

Nei boschi, dopo qualunque utilizzazione, sia totale che parziale, il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie e da altri residui delle lavorazioni mediante raccolta e concentramento del materiale negli spazi vuoti improduttivi del bosco e eventuali altri luoghi da farsi indicare dal personale della Stazione Forestale di giurisdizione. In ogni caso i prodotti ed i residui delle lavorazioni dovranno venire asportati non oltre l'inizio dell'estate successiva alla esecuzione del taglio nei boschi d'alto fusto e non oltre la stagione silvana stabilita dalle norme di cui all'art. 6 delle prescrizioni di massima della Polizia Forestale, quando trattasi di boschi cedui.

Le infrazioni, indipendentemente dalle penalità che verranno applicate dagli organi forestali, saranno punite con le sanzioni del Presidente regolamento.

Ove ricorrano circostanze eccezionali, l'Autorità Forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombero del bosco dei residui della lavorazione, o consentire proroghe al termine suddetto.

Art. 75

È vietato fumare nei boschi fatta eccezione che negli spazi e nelle vie principali a fondo battuto, oltre che nelle giornate di pioggia.

Art. 76

La costruzione di fornaci da calce, gesso, laterizi, stoviglie e simili, l'impianto di fabbriche di pece, nero fumo, acido pirolegnoso, potassa od altro, come i magazzini o depositi di legnami od opifici per segare e preparare il legname stesso, si potranno effettuare ad una distanza non minore di 100 metri dai boschi.

In casi speciali, sentito il parere del Sindaco, dell'Ufficio Forestale, il Prefetto potrà permettere l'impianto e l'esercizio di nuove industrie consimili anche ad una distanza inferiore a 100 metri, prescrivendo le norme ritenute necessarie.

Art. 77

Venuto a conoscenza di incendio nei boschi, il Sindaco del Comune dovrà segnalarlo col mezzo più rapido al più vicino Comando dei Vigili del Fuoco o del Corpo delle Foreste o dei Carabinieri e mettere a disposizione dei Comandi suddetti i mezzi adatti per lo spegnimento. I suddetti Comandi hanno reciproco obbligo di segnalare l'uno all'altro gli incendi appena uno di loro li avverta.

Art. 78

Le operazioni di spegnimento dovranno essere condotte sotto la direzione del più elevato in grado del Corpo delle Foreste od, in assenza di questo, al più elevato in grado degli altri Corpi armati o, in difetto, dal sindaco o dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 79

Verificatosi un incendio nei boschi il Sindaco si adopererà perché sia fatto affluire sul posto il personale necessario, dotato di mezzi adeguati per lo spegnimento. Alle spese di tale operazione dovranno concorrere, oltre al proprietario del fondo in cui l'incendio si è sviluppato, anche i proprietari dei fondi limitrofi che dall'isolamento e spegnimento hanno avuto salva la loro proprietà. Tali spese saranno ripartite a cura del Sindaco, sentito, in caso di divergenze, il parere dell'Autorità Forestale che sarà definitivo.

Art. 80

Nei boschi incendiati, a chiunque appartenuti, la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura non concederà permessi di coltura agraria né autorizzerà il pascolo di alcuna specie di bestiame, fino a quando l'Autorità Forestale lo riterrà opportuno.

Se trattasi di boschi di Enti Morali o comunque gravati di uso civico di legnatico, sarà vietata, sino a quando la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura lo reputerà necessario, la raccolta gratuita della legna morta in seguito all'incendio, e questa, mediante regolare stima del Comando del Corpo delle Foreste, dovrà essere venduta all'asta pubblica ed il ricavato sarà speso in lavori di miglioramento del bosco distrutto, con le modalità da stabilire caso per caso dall'Autorità Forestale, accreditando a disposizione di questa l'importo introitato.

Art. 81

Nel capoluogo del Comune il Sindaco può provvedere alla designazione di un adeguato numero di persone che per attitudine o mestiere potranno essere incaricate delle funzioni di capi squadra nella estinzione di incendi boschivi.

Art. 82

Per i boschi sottoposti al vincolo forestale dovranno osservarsi, inoltre, tutte le norme che al riguardo sono stabilite nelle prescrizioni di massima e di Polizia della Provincia.

Titolo XI

Disposizioni relative agli incendi nei fabbricati rurali

Art. 83

Con richiamo all'art. 449 del Codice Penale, per allontanare e prevenire il pericolo di incendio si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- a) Gli edifici e le case dove si accendono fuochi dovranno essere muniti di camini ben costruiti e sporgenti sopra il tetto dell'edificio;
- b) I proprietari od inquilini dovranno curare che l'impresa spazzacamini esegua scrupolosamente la pulizia periodica di tutti i camini secondo contratto;
- c) Le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale da evitare danni od incendi ai vicini;
- d) È proibito adoperare nelle stalle, nei fienili o in luoghi dove si sono depositi di legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, lumi a fiamma aperta o installazioni elettriche irrazionalmente disposte e fatte con fili insufficientemente isolati.
Nei fabbricati rurali devono costruirsi adatti tagliafuoco in muratura opportunamente distribuiti ed alti almeno sino alla copertura del tetto;
- e) Non si possono accendere fuochi nei camini con travi od altri sostegni in legno senza i debiti ripari.

Art. 84

Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni di cui al T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635 e a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934) modificato con D.M. 12 maggio 1937, circa "norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali".

Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni di cui alla legge 27.12.1941, n. 1570, concernente norme per l'organizzazione dei servizi antincendio, nonché quelle di cui al D.P.R. 27.4.1955 n. 547 e 26.5.1959, n. 689, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e D.P.R. n. 577 del 29.7.1982 e legge 7.12.1984, n. 818.

Art. 85

In caso di incendio:

- a) I presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione e, arrivati i Vigili del Fuoco, le Autorità o gli Agenti dell'Ordine, si atterranno agli ordini degli stessi;
- b) Nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili adatti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella casa e sui tetti, coi relativi attrezzi, ove lo richieda chi dirige l'opera di spegnimento o di isolamento, salva la rifusione dei danni a che di ragione;
- c) Qualora l'incendio si verifichi di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre ed i luoghi che venissero indicati dalle autorità.

Art. 86

È proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case od ai pagliai, senza la licenza dell'autorità locale

di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 57 del T.U. delle leggi di P.S., osservate le prescrizioni delle leggi stesse.

Titolo XII

Norme relative alle acque

Art. 87

È proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

Art. 88

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. È vietato lavare in essi il bucato o introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

È comunque fatto divieto di lavaggio dei veicoli in prossimità di fontane, corsi d'acqua e specchi d'acqua pubblici e privati.

Art. 89

Gli abbeveratoi per gli animali devono essere automatici o a tazzetta e devono essere collegati all'acquedotto comunale. L'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 90

Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei canali scaricatori.

È fatto comunque divieto di scarico in tutti i corsi d'acqua scorrenti nel territorio comunale e in tutti gli alvei destinati al transito di acque sia pubbliche che private, ancorché asciutti di: latrine, liquami, rifiuti solidi e liquidi di qualunque natura o provenienza.

Art. 91

A norma dell'art. 632 del Codice Penale è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale o riversarla sulle strade.

Art. 92

A norma dell'art. 632 del Codice Penale nessuno può ostruire, alterare, danneggiare o deviare, in qualsiasi modo, i canali ed infrastrutture che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti.

Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

Le case coloniche e loro attinenze situate lungo le strade statali, provinciali o comunali e per i lati ad esse prospicienti devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata in corsi d'acqua corrente o nelle fognature comunali in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Art. 93

Nella primavera di ogni anno o in qualunque altro periodo si renda necessario, il Comune provvederà allo spurgo dei canali e fossi e delle loro diramazioni principali.

Dovrà essere dato libero accesso lungo tutti i corsi d'acqua suddetti; per accesso si intende il passaggio sui ponti e sulla fascia di mt. 5 che i proprietari devono mantenere sgombra da piante (vedi art. 44/).

I fossi irrigui o di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Tutti i ponti ed i bocchettoni deviatori la cui sezione non risulti sufficiente a ricevere l'acqua che in esso si riversa dovranno essere portati alle dimensioni adatte.

Tutti i ponti di accesso dalle strade Provinciali, Comunali e dalle strade di pubblico passaggio alle proprietà private, dovranno avere un diametro minimo di 50 cm., oppure in caso di ponti a sezione quadra i lati di 50 cm.

Ogni qualvolta un proprietario intenda costruire o rifare un ponte o un bocchetto deviatore dovrà presentare richiesta di autorizzazione come previsto dal vigente regolamento Edilizio.

I materiali di spurgo, nel caso non sia possibile allontanarli con mezzi meccanici, saranno depositati sul ciglio della roggia o dei fossi stessi.

In presenza di alberi, manufatti o altro che impedisca il regolare svolgimento di tali operazioni e la cui presenza sia imputabile al proprietario frontista, la pulizia del tratto impedito verrà eseguita manualmente con apposite squadre di operai, ed il Sindaco, con apposita ordinanza, provvederà ad addebitare il relativo costo all'inadempiente prendendo a parametro i prezzi stabiliti nel prezzario dell'anno in corso della Camera di Commercio della città di Milano.

Ove non si proceda allo spurgo dei fossi con mezzi meccanici o diversamente a cura del Comune, il Sindaco, sentito il parere della "Commissione Roggia Comunale" può emettere apposita ordinanza per disciplinare l'esecuzione in altro modo, addossandone l'incarico o l'onere ai frontisti della roggia o del fosso.

Art. 94

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono aver decorso trasversale alla pendenza del terreno con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Titolo XIII

Norme relative alla caccia e pesca

Art. 95

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Titolo XIV

Difesa delle coltivazioni – Norme di prevenzione sanitaria

Art. 96

Sono considerati presidi sanitari i fitofarmaci ed i presidi delle derrate alimentari immagazzinati (pronti all'impiego). Pertanto:

- a) Prodotti destinati a combattere gli organismi di origine animale, vegetale e pirofici;
- b) Prodotti destinati ed essere impiegati come bagnati, derivanti da emulsionanti, messi in commercio a tale scopo, per favorirne l'azione;
- c) I gas tossici di cui al R.D. del 9.5.1927 n. 147 destinati alla difesa della piante e dei loro prodotti nonché alla protezione delle derrate alimentari immagazzinate.

Art. 97

La legislazione in vigore prevede n. 4 classi di presidi sanitari di cui le prime tre altamente tossiche in ordine decrescente (la più tossica è la prima).

L'uso di tali materie tossiche deve avvenire secondo le vigenti norme.

Art. 98

A richiesta degli agenti di P.S. e Polizia Municipale il detentore di tali presidi sanitari dovrà esibire il proprio certificato, dimostrare di essere abilitato dall'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura ad acquistare ed usare i suddetti prodotti.

L'acquisto dei presidi sanitari di prima e seconda classe può essere fatto solo da chi abbia superato il diciottesimo anno di età ed impieghi lui stesso il presidio acquistato per il trattamento delle coltivazioni.

I presidi sanitari vanno usati esclusivamente in agricoltura. Qualsiasi altro uso è severamente vietato.

Nell'impiego dei presidi sanitari si dovranno usare indumenti adatti capaci di evitare ustioni alla pelle.

Nella manipolazione e nell'impiego dei prodotti della prima e seconda classe si dovranno usare sempre guanti di gomma o plastica, mascherine ed occhiali protettivi.

È vietato fumare e assumere cibi durante l'impiego dei fitofarmaci onde evitare intossicazioni.

È da evitare di operare controvento per non essere investiti dalla nube irrorante e di investire bestiame o altre colture che si trovano a poca distanza dalla zona di irrorazione.

Art. 99

Le miscele non utilizzate rimaste in piccole quantità devono essere neutralizzate attraverso gli appositi mezzi chimici. Se questo non può avvenire tali miscele devono essere interrate in terreni argillosi, evitando in modo assoluto di inquinare le falde idriche.

Se si avanzano piccole o grandi quantità di miscele non utilizzate, queste dovranno essere rinchiuse in idonei recipienti a tenuta stagna e consegnati al Comune che provvederà al loro smaltimento. È compito degli agenti comunali vigilare sul rispetto scrupoloso di tale norma.

Art. 100

In tale materia ci si richiama in particolare alla legge 283 del 30.4.1962.

Disposizioni generali

Art. 101

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale e statale in materia ed in particolare alla L.R. 32/82 e successive modificazioni 29/84 ed al D.P.R. 915/82.

Art. 102

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria. Quando le violazioni non costituiscono un reato soggetto al Codice Penale esse saranno punite con sanzioni amministrative sino ad un massimo di £. 1.000.000. ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 1383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'Agente accertatore, di una somma corrispondente di £. 50.000. Nel caso di mancata oblazione immediata, per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 103

La vigilanza per l'esecuzione di questo regolamento è affidata agli Agenti di cui all'art. 2 del presente.

Art. 104

Il presente regolamento, debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il Comune, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di avere vigore qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente regolamento sarà continuamente tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne cognizione (art. 62, T.U. 3 marzo 1934, n. 383).

Sommario

TITOLO I 2

Del servizio di Polizia Rurale	2
Art. 1	2
Art. 2	2
Art. 2 bis	2
Art. 3	2
Art. 4	2

TITOLO II 3

Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali	3
Capo I.....	3
Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale	3
Art. 5	3
Art. 6	3
Art. 7	3
Art. 8	3
Art. 9	3
Art. 10	3
Capo II.....	4
Del danno e dei pericoli di danno che possono derivare dall'esercizio di talune operazioni agricole.....	4
Art. 11	4
Art. 12	4
Art. 13	4
Art. 14	4
Art. 15	4
Art. 16	4
Art. 17	4
Art. 18	5
Art. 19	5
Art. 20	5
Art. 21	5
Capo III	5
Dell'appropriazione indebita dei prodotti.....	5
Art. 22	5
Art. 23	6
Art. 24	6
Art. 25	6
Art. 26	6
Art. 27	6

TITOLO III 6

Norme relative al pascolo	6
Capo I.....	6
Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali	6
Art. 28	6
Art. 29	7
Art. 30	7
Art. 31	7
Art. 32	7
Art. 33	7
Capo II.....	7
Del bestiame trovato incustodito	7
Art. 34	7
Capo III	8
Del transito e soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale.....	8

Art. 35.....	8
Art. 36.....	8
Art. 37.....	8
Art. 38.....	8
Art. 39.....	8
Art. 40.....	8
Art. 41.....	8
TITOLO IV.....	9
Capo I.....	9
Della protezione degli animali utili all'agricoltura, degli animali selvatici e dei pesci	9
Art. 42.....	9
Art. 43.....	9
TITOLO V.....	9
Piantamento - tagli alberi e siepi.....	9
Art. 44 A.....	9
Art. 44 B.....	9
Art. 44 C.....	10
Art. 44 D.....	10
Art. 45.....	10
Art. 46.....	10
Art. 47.....	10
Art. 48.....	11
TITOLO VI.....	11
Norme relative alla protezione delle piante	11
Capo I.....	11
Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall'uomo.....	11
Art. 49.....	11
Art. 50.....	11
Art. 51.....	11
Capo II.....	11
Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante	11
Art. 52.....	11
Art. 53.....	12
Art. 54.....	12
Art. 55.....	12
Art. 56.....	12
Art. 57.....	12
Art. 58.....	12
TITOLO VII.....	13
Norme sul commercio di alcuni prodotti agrari e silvani	13
Capo I.....	13
Del commercio del latte.....	13
Art. 59.....	13
Art. 60.....	13
Art. 61.....	13
Art. 62.....	13
Art. 63.....	13
Capo II.....	14
Della raccolta, utilizzazione e commercio delle piante officinali e della protezione della flora alpina	14
Art. 64.....	14
Art. 65.....	14
Art. 66.....	14

TITOLO VIII	14
Norme per l'utilizzazione dei boschi soggetti al vincolo forestale nella provincia.....	14
Capo I.....	14
Norme particolari per l'esercizio del pascolo	14
Art. 67.....	14
Art. 68.....	14
Capo II.....	15
Disposizioni varie	15
Art. 69.....	15
Art. 70.....	15
TITOLO IX.....	15
Boschi cespugliati e terreni vincolati	15
Art. 71	15
TITOLO X.....	16
Norme contro gli incendi nei boschi	16
Art. 72.....	16
Art. 73.....	16
Art. 74.....	16
Art. 75.....	16
Art. 76.....	17
Art. 77.....	17
Art. 78.....	17
Art. 79.....	17
Art. 80.....	17
Art. 81.....	17
Art. 82.....	17
TITOLO XI.....	18
Disposizioni relative agli incendi nei fabbricati rurali.....	18
Art. 83.....	18
Art. 84.....	18
Art. 85.....	18
Art. 86.....	18
TITOLO XII.....	19
Norme relative alle acque	19
Art. 87.....	19
Art. 88.....	19
Art. 89.....	19
Art. 90.....	19
Art. 91.....	19
Art. 92.....	19
Art. 93.....	19
Art. 94.....	20
TITOLO XIII	20
Norme relative alla caccia e pesca	20
Art. 95.....	20
TITOLO XIV.....	20

Art. 97.....	21
Art. 98.....	21
Art. 99.....	21
Art. 100.....	21

DISPOSIZIONI GENERALI..... 21

Art. 101.....	21
Art. 102.....	22
Art. 103.....	22
Art. 104.....	22